



Modifica DGR 508/2018

- a) **Ricetta spedita in regime convenzionale senza l'indicazione del codice mancante:**
"Nel caso in cui un farmaco di cui all'Allegato 1 della presente Delibera venga erogato in convenzionata senza l'attestazione della mancanza del prodotto o con attestazione non riscontrabile dal sistema, il costo verrà addebitato a totale carico della farmacia che lo ha dispensato";
Si precisa che la verifica dell'irregolarità deve essere effettuata attraverso l'analisi del flusso mancanti e non solo a seguito della mera constatazione della mancata apposizione del codice mancante;
- b) **Ricette con dicitura NON SOSTITUIBILE, senza il codice di non sostituibilità A-B-C-D-E:**
"Anche in caso di assenza di classificazione secondo le tipologie dei casi previsti nelle lettere A) B) C) D) E), il farmacista è tenuto ad erogare il farmaco prescritto. Sarà compito della ASL segnalare l'irregolarità al medico prescrivitore per l'eventuale contestazione attraverso la Commissione preposta"

**Integrazione DGR 89/2019 e definizione delle modalità di applicazione della sanzione
relativamente alla "non sostituibilità"**

- c) **Ricette con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza, spedita in regime convenzionale**
Nel caso di ricetta con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza ma non acquisito in DPC, spedita in regime convenzionale perché il farmacista non ha effettuato la sostituzione con il farmaco equivalente (brand o generico) disponibile in DPC, pur in assenza della dizione "non sostituibile" si stabilisce la seguente sanzione:
"Fermo restando che in caso di dispensazione effettuata in convenzionata viene confermato il pagamento per intero del costo del farmaco da parte del cittadino come previsto dalla DGR 89/2019, se la ricetta viene spedita in convenzionata per il rimborso SSN, si dispone l'addebito diretto alla farmacia del costo del farmaco per intero, al netto degli sconti di legge".
- d) **Ricetta con farmaco erogato come non sostituibile, in DPC o in convenzionata, senza la presenza della dicitura "Non sostituibile"**
Nel caso di farmaco erogato come non sostituibile, in DPC o in convenzionata, senza la presenza della dicitura "Non sostituibile" sulla ricetta si stabilisce la seguente sanzione:
1. *se il farmaco è stato erogato in DPC, si addebita la quota non corrisposta dal cittadino (sul prezzo di gara sostenuto dal SSR);*
 2. *se il farmaco è stato erogato in convenzionata in seguito alla irreperibilità dello stesso nel canale DPC, si addebita il costo del farmaco per intero, al netto degli sconti di legge.*

Ricette spedite in regime convenzionale per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di n. di unità posologiche) tra quelli disponibili in DPC

- e) si autorizza il farmacista a dispensare esclusivamente la confezione presente in DPC;

- f) si addebita alla farmacia che dispensa il farmaco in regime convenzionale - per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di n. di unità posologiche) tra quelli disponibili in DPC - la differenza tra il prezzo al pubblico del predetto farmaco, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della/e confezione/i presente in DPC;

Ricette con erogazione di farmaci biologici a brevetto scaduto

g) ricette con erogazione di farmaci biologici a brevetto scaduto senza dichiarazione da parte del medico del nome commerciale ma con il solo nome del principio attivo:

1. nel caso di inizio terapia, in cui non si riesca a contattare il medico per la regolarizzazione della ricetta, il farmacista - al fine di non causare ritardato avvio o interruzione di terapia - consegna al paziente il biosimilare presente in DPC aggiudicato al prezzo più basso;
2. in caso di terapia già in corso, il farmacista appone sulla ricetta l'annotazione che attesti l'avvenuto confronto con il medico prescrittore e/o la dichiarazione del paziente sul nome commerciale di biologico/biosimilare, rispettando quanto disposto con Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2008 recante "*Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta*" il farmacista è tenuto a consegnare al paziente una sola confezione del farmaco, nelle more della acquisizione di una ricetta regolarmente redatta;

h) Prescrizione di biosimilari diversi da quelli contrattualizzati a livello regionale e dispensazione in convenzionata del farmaco prescritto:

1. nel caso in cui non si riesca a contattare il medico per la regolarizzazione della ricetta, il farmacista, al fine di non causare ritardato avvio o interruzione di terapia - soltanto in presenza di situazioni di comprovata urgenza - dispensa il farmaco prescritto in convenzionata, consegnando al paziente una sola confezione del farmaco;
2. se il medico non ritiene possibile effettuare lo switch con un farmaco presente in DPC compila la "*Scheda di prescrizione farmaco biologico a brevetto scaduto non acquisito in DPC*" (**allegato 3**) in cui viene riportata la motivazione clinica per cui non è possibile effettuare lo switch; detta scheda deve essere presentata, unitamente alla ricetta, dal paziente quando si reca in farmacia;
3. il farmacista eroga il farmaco in convenzionata solamente in presenza della scheda di cui **allegato 3** e la inserisce nell'apposita mazzetta in allegato alla ricetta;

i) Sanzione nel caso di erogazione di più di un pezzo per le fattispecie dei punti g) e h) sopra descritti:

1. se l'erogazione viene effettuata in DPC: addebito diretto del costo del servizio per il numero di pezzi oltre il primo erogato;
2. se l'erogazione viene effettuata in convenzionata: addebito diretto della differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione DPC per il numero di pezzi oltre il primo erogato;

Nota limitativa

- j) in caso di dispensazione in DPC di farmaco sottoposto a Nota limitativa AIFA, senza l'apposizione della nota richiesta al fine della erogabilità a carico SSN si dispone di addebitare esclusivamente il costo del servizio;